

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto

Prof. Titular de Escuela Universitaria de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de León

1. ORDINANZA 389/2004, DE 13 DE DICIEMBRE. JUICIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL EN VÍA INCIDENTAL (G.U. DE 22 DE DICIEMBRE DE 2004).

Propuesta ante por el Tribunal Administrativo Regional del Veneto la duda acerca de la constitucionalidad de los artículos 159, 190 y 676 del Decreto Legislativo núm. 297, de 16 de abril de 1994, por cuanto a su aplicación sirve lo dispuesto en el artículo 119 del Real Decreto núm 1297, de 26 de abril de 1928, el artículo 118 del Real Decreto núm. 965, de 30 de abril, la Corte Constitucional declara “manifiestamente inadmisibles” la cuestión, al estimar inadecuada la impugnación de las citadas disposiciones del Decreto Legislativo. En el razonamiento de la Corte, se estima que, acaso, las otras previsiones podrían dar lugar a objeciones desde el punto de vista constitucional pero, siendo normas carentes de fuerza de ley, sobre ellas no puede ser ejercido un control de legitimidad constitucional ni, consiguientemente, una intervención interpretativa en relación con el principio de laicidad del Estado y, en definitiva, con los artículos 2, 3, 7, 8, 19 y 20 de la Constitución. El argumento procesal deja en las aulas, aún en precario, el crucifijo; la decisión –resume COLAIANNI- conjuga “*técnica y respeto a la Constitución , ciertamente, con el eficaz mantenimiento del modelo italiano de laicidad*”, dando lugar a “...la enésima bien

estudiada 'fuga de la Corte Constitucional' en materia eclesiasticista"¹⁹².

¹⁹² COLAIANNI, N, *Prospettive processuali della questione del crocifisso* [Testo rielaborato delle "Osservazioni conclusive" formulate nel seminario di studi sul tema "Il simbolo del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale" svoltosi a Bari il 17 maggio 2005 con relazioni di R. Coppola, C. Mirabelli e G. Casuscelli e interventi programmati di G. Mantuano, G. Cimbalo, M. Olivetti e V. Marano], en www.associazionedeicostituzionalisti.it; véanse, en la misma web, las aportaciones de RIMOLI, F., *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*; LARICCIA, S., *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*; GALANTE, G., *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*; BERTOLINI, F., *Principio di laicità ed attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé*; COSIMO, G. di, *Scuole pubbliche e simboli religiosi*; RIMOLI, F., *Laicità e multiculturalismo, ovvero dei nodi che giungono sempre al pettine...* Coincide con COLAIANNI Andrea PUGIOTTO, quien publica un comentario bajo el significativo título *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, en *Diritto & Giustizia*, 2005, n. 3. En Internet pueden verse también las contribuciones siguientes: CECCANTI, A., *Crocifisso: dopo l'ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora*, en www.forumcostituzionale.it; MORELLI, A., *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, en www.forumcostituzionale.it; CHIZZONITI, A.G. (a cura di), *La questione del "crocifisso"*; CASUSCELLI, G., *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*; PASQUALI, J., *Laicità dello stato ed esposizione del crocifisso: brevi note sul (difficile) rapporto tra la presenza del simbolo religioso nelle strutture pubbliche e il principio di separazione degli ordini* y, de la misma autora, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110*; PATRUNO, F., *Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità*; FIORITA, N., *Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*; todos ellos en www.olir.it; CORTESE, F., *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano*, en www.costituzionalismo.it. Un amplio comentario de la cuestión, con especial referencia a las posiciones del Tribunal de Aquila y T.A.R. del Veneto, en AA.VV., Bin, R. (ed), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi. Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004)*; XXII, Torino, 2004; COLAIANNI, N., *Il crocifisso teo-con*, en *Questione giustizia, fasc. 4, anno 2005*; MANCO, M., *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello stato*, en *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, fasc. 1, aprile, 2005*, pp. 31-64. Entre la doctrina española, sobre la conjunción de la laicidad del Estado con la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, véanse CASTRO JOVER, MA, *Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos*, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n.º 3, 2003, y *Libertad de conciencia, laicidad y privacidad*, en: *Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios públicos*, Madrid, 2005, pp. 201-240; LLAMAZARES CALZADILLA, M.C., *Símbolos religiosos y*

322

2. SENTENZA 168/2005, DE 18 DE ABRIL. JUICIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL EN VÍA INCIDENTAL (G.U. DE 4 DE MAYO DE 2005)

El Tribunal de Verona propone ante la Corte Constitucional que la mayor sanción penal reservada a las ofensas a la religión católica por el artículo 403 del Código Penal italiano constituye una discriminación inadmisibles respecto a las demás confesiones religiosas, contraria a los artículos 3, apartado primero, y 8, apartado primero, de la Constitución italiana. Dichos preceptos sancionan, respectivamente, el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminación por motivos ideológicos o religiosos y el derecho a una igual libertad de todas las creencias religiosas.

La Corte estima fundada la cuestión, por entender –como lo había hecho en otras decisiones anteriores¹⁹³– que las disposiciones constitucionales alegadas fundan la exigencia de una igual protección para un mismo bien jurídico –los sentimientos religiosos– y la equiparación del tratamiento punitivo de las ofensas a la religión católica y las ofensas a las

administración pública : el problema en las aulas de centros públicos docentes, en Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios públicos, Madrid, 2005, pp. 277-300; TARODO SORIA, S., Laicità' dello stato e presenza dei simboli religiosi nelle scuole, en la precitada Bin, R. (ed), La laicità crocifissa?...

¹⁹³ *Vid.*, en concreto, el Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia de la Corte núm. 327, de 9 de julio de 2002, en la cuestión acerca de la legitimidad constitucional del artículo 405 del Código Penal italiano (“*Perturbación de actos religiosos del culto católico*”) promovida por la Corte de Casación.

otras creencias¹⁹⁴. Una lectura próxima a la actuada por la Corte italiana podría tener cabida en el ordenamiento español¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Sobre el argumento, véase MAZZOLA, R., Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale, en *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fasc. 1, aprile, 2005, pp. 65-92. En Internet: GREGORIO, L. de, PACILLO, V., Tutela penale della religione; IVALDI, M.C. (a cura di), Tutela penale della religione. Indicazioni bibliografiche per l'approfondimento y, al cuidado de la misma autora, Tutela penale della religione. Indice cronologico della giurisprudenza; todos ellos en www.olir.it.

¹⁹⁵ FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., Una perspectiva eclesiástica de la protección penal de la libertad de conciencia, en *Laicidad y libertades. Escritos jurídicos*, nº. 1, 2001, pp. 245-270, y El contenido de la tutela de la libertad de conciencia en el Código Penal de 1995, en *Revista del poder judicial*, nº 52, 1998, pp. 135-177; TAMARIT SUMALLA, J.M^a, Libertad de conciencia y responsabilidad penal: Relevancia de los motivos de conciencia en la valoración de la antijuricidad y la culpabilidad, en *Laicidad y libertades. Escritos jurídicos*, nº. 1, 2001, pp. 383-404.

ANEXO

1. ORDINANZA 389/2004, DE 13 DE DICIEMBRE. JUICIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL EN VÍA INCIDENTAL (G.U. DE 22 DE DICIEMBRE DE 2004)

La Corte Costituzionale (...) ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, promosso con ordinanza del 14 gennaio 2004 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Soile Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Soile Lautsi nonché gli atti di intervento di Paolo Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l'avvocato Franco Gaetano Scoca per Paolo Bonato ed altro e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per l'impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, "comunque", agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), "come specificati", rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), "nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche", nonché dell'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 "nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni" di cui ai predetti art. 119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art. 118 del r.d. n. 965 del 1924;

che l'impugnato art. 159 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che "spetta ai Comuni provvedere (...) alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento (...) degli arredi scolastici" nelle scuole elementari, mentre l'art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che "gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata", la quale, nell'elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso;

che, a sua volta, l'impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che "i Comuni sono tenuti a fornire (...) l'arredamento" dei locali delle scuole medie, mentre l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re";

che l'impugnato art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che le disposizioni non inserite nel testo unico "restano ferme ad

eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate";

che il Tribunale remittente premette che le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del 1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico del provvedimento impugnato nel giudizio a quo; sarebbero tuttora in vigore in quanto non abrogate per incompatibilità dalle disposizioni dei Patti Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, né da quelle dell'Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero state abrogate per nuova disciplina dell'intera materia in quanto l'impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme preesistenti non inserite in esso e non incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, al cui art. 55 corrisponde oggi l'art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103 corrisponde oggi l'art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994;

che il giudice a quo si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni regolamentari citate, da cui discenderebbe l'obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria "attraverso la quale l'obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza nell'ordinamento positivo";

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l'imposizione della sua affissione nelle aule

scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delinerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio;

che si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione;

che, secondo la parte, l'obbligatoria esposizione del Crocifisso nelle aule violerebbe il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddirebbe l'esigenza di uno "spazio pubblico neutrale" in cui non potrebbe trovare posto un simbolo religioso; non si potrebbe attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un simbolo dell'unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe praticabile, infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza dell'esposizione del Crocifisso salvo che qualcuno degli alunni ritenga di esserne leso nella propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque il principio oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di appartenenza;

che sono intervenuti altresì, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale genitore di un'alunna della stessa scuola, e il sig. Lincio Bano, in qualità di presidente dell'associazione italiana genitori di Padova, concludendo per la inammissibilità e comunque per la infondatezza della questione;

che gli intervenienti, affermata la propria legittimazione ad essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio a quo, pur se non evocati in esso, nonché in quanto titolari di un interesse direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio medesimo, negano che

l'esposizione del Crocifisso nelle aule leda il principio di laicità, il quale non implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, e non impedirebbe l'esposizione di un simbolo che rappresenta una parte integrante dell'identità culturale e storica del popolo italiano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza della questione, in quanto, alternativamente, il giudizio davanti al TAR non sarebbe stato proponibile per difetto di contraddittorio e di legittimazione del ricorrente, ovvero il TAR sarebbe carente di giurisdizione;

che, nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che le norme legislative impugnate e le norme regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali consentano l'esposizione di quel simbolo del cattolicesimo: esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello Stato e sarebbe coerente sia con l'art. 7 della Costituzione, sia con il riconoscimento, contenuto nell'art. 9 dell'accordo di revisione del concordato reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

che nella memoria presentata in vista dell'udienza l'Avvocatura erariale argomenta nel senso della legittimità costituzionale della presenza del Crocifisso nelle aule, quale "evenienza naturale" nell'ordinario svolgimento della vita scolastica: il Crocifisso sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma sarebbe "il vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto internazionale" dello Stato nominato dalla Costituzione all'art. 7, e dunque sarebbe da considerarsi alla stregua di un simbolo dello Stato di cui non si potrebbe vietare l'esposizione, al pari della bandiera e del ritratto del Capo dello Stato.

Considerato che l'intervento spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza pronunciata in udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal sig. Paolo Bonato, in proprio e in qualità di genitore di un'alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, dovendosi in questa sede precisare che la legittimazione ad intervenire non si estende all'altro firmatario dell'unico atto di intervento, sig. Lincio Bano, in quanto presidente dell'associazione italiana genitori di Padova;

che il remittente impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, "come specificati", rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento legislativo ad un obbligo - contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato - di esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione - che sancisce l'abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso - debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l'emanazione dello stesso testo unico;

che tali presupposti sono però erronei;

che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi;

che, pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari;

che, a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell'ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all'emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;

che, infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell'art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;

che l'assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella - né costituire specificazione della - disposizione censurata dell'art. 190 del testo unico, volta anch'essa, come si è detto, a disciplinare solo l'onere finanziario per la fornitura di tale arredamento;

che, per quanto riguarda l'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126;

che l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di

legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

2. SENTENZA 168/2005, DE 18 DE ABRIL. JUICIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL EN VÍA INCIDENTAL (G.U. DE 4 DE MAYO DE 2005)

La Corte Costituzionale (...) ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, commi primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante

vilipendio di persone), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di persona imputata del reato in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico.

Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo sottolinea che, ove l'imputato "fosse ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 406 cod. pen. prevista per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all'accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, solo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, non esistendo più una religione di Stato".

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina censurata prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le offese alla religione cattolica, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la diminuzione che l'art. 406 cod. pen. riserva ai soli delitti commessi contro i culti ammessi nello Stato.

Il giudice a quo rileva inoltre che la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 cod. pen. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 406 cod. pen. anche ai casi in cui l'offesa viene portata alla religione cattolica e sia realizzata, rispettivamente, mediante vilipendio di cose o turbamento di funzioni religiose.

Ad avviso del rimettente, poiché tali decisioni hanno radicalmente modificato la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermato il principio della pari libertà delle varie confessioni religiose, ogni differenza di disciplina prevista da altre fattispecie incriminatrici "si rivela essere una inammissibile discriminazione".

Il Tribunale rimettente solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 cod. pen. perché prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di

persone, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le offese agli altri culti ammessi nello Stato. In particolare, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza alcuna distinzione di religione, nonché con l'art. 8, primo comma, Cost., secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

2. - In data 12 giugno 2004 è pervenuta alla Corte la nomina del difensore di fiducia dell'imputato, la procura speciale e la elezione di domicilio in Roma, atti trasmessi dallo stesso difensore "per la trattazione della relativa questione" davanti alla Corte costituzionale.

Il 26 febbraio 2005 il difensore dell'imputato ha quindi presentato memoria con la quale, da un lato, aderisce alle argomentazioni del Tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione alla luce delle precedenti sentenze della Corte in materia e, dall'altro, chiede di "allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art. 3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente".

In particolare, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e "a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria", il difensore dell'imputato chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo. Ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta sarebbe infatti l'unico modo per ripristinare "la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento che le offese all'onore o al decoro di chi crede e di chi non crede" trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l'onore.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Verona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, comma primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la religione "mediante vilipendio di chi la professa" (primo comma) e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto "mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico" (secondo comma), mentre l'art. 406 cod. pen. prevede che "la pena è diminuita" qualora i medesimi fatti sono commessi "contro un culto ammesso nello Stato".

Premesso che a seguito delle modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una "inammissibile discriminazione" nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell'eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

2. - Preliminarmente, si deve precisare che la questione va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuati dall'ordinanza di rimessione (v. sentenze numeri 405 e 49 del 1999, n. 63 del 1998 e n. 79 del 1996). Rimane perciò estranea al presente giudizio la richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera norma incriminatrice, in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice a quo.

3. - La questione è fondata.

4. - Nell'ultimo decennio questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404

e 405 cod. pen., accogliendo, in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni.

In ordine di tempo, con la sentenza n. 329 del 1997 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede "la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale" per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), eliminando dall'ordinamento la fattispecie incriminatrice, in quanto il rispetto della riserva assoluta di legge in materia penale non avrebbe consentito di estendere ai "culti ammessi" la tutela predisposta dalla norma censurata solo nei confronti della religione cattolica; infine, con la sentenza n. 327 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 cod. pen. (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui per tali fatti "prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".

Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 Cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 Cost., ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

Tali esigenze sono evidentemente presenti anche in relazione alla attuale questione di legittimità costituzionale, che riguarda l'unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla religione cattolica.

Poiché tutte le norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l'art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, anche tale norma appare connotata dalla "inammissibile discriminazione" sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte.

Si impone pertanto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, Cost., la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

